



REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI
CONTRATTI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Indice

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 2 - SOVRINTENDENZA ATTIVITA' NEGOZIALE E PROCEDIMENTO

Art. 3 - DELIBERAZIONI A CONTRATTARE

Art. 4 - FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 5 - CONDIZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 6 - CAPITOLATI GENERALI

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI O L'ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI

Art. 8 - ARBITRATO

Art. 9 - RESPONSABILITA'

Art. 10 - CONTENUTO DELLA RESPONSABILITA' D'APPALTO

STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 11 - FORMA DEI CONTRATTI

Art. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 13 - ROGITO

Art. 14 - GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - INTEGRITA' E VARIANTI DEL CONTRATTO

Art. 16 - CONTROLLO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 17 - RICERCA DEL CONTRAENTE

Art. 18 - ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE

Art. 19 - AGGIUDICAZIONE

Art. 20 - TERMINE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

Art. 21 - PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA

Art. 22 - LICITAZIONE PRIVATA

Art. 23 - SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art. 24 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 25 - APPALTO - CONCORSO

Art. 26 - LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 27 - TRATTATIVA PRIVATA

Art. 28 - PROCEDURA

Art. 29 - PROCEDURA SEMPLIFICATA

Art. 30 - CAUZIONE

Art. 31 - PENALITA'

Art. 32 - ANTICIPAZIONE

Art. 33 - AMBITO DELLA CONCESSIONE

Art. 34 - CONCESSIONARI

Art. 35 - ALBO CONCESSIONARI APPALTATORI

Art. 36 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

Art. 37 - PROCEDURA CONCORSUALE

Art. 38 - AGGIUDICAZIONE

Art. 39 - CONVENZIONE ACCESSIVA

Art. 40 - SOGGETTO CONCESSIONARIO

Art. 41 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO/PROGRAMMA

Art. 42 - ATTIVITA' DI ALTA SORVEGLIANZA

Art. 43 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 44 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Art. 45 - MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

Art. 46 - AMBITO DI OPERATIVITA'



- Art. 47 - ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- Art. 48 - ESECUZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
- Art. 49 - CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO
- Art. 50 - VERIFICA DELLE ESECUZIONI
- Art. 51 - VERIFICA E LIQUIDAZIONI
- Art. 52 - RENDICONTO
- Art. 53 - PREVISIONI DEI FABBISOGNI RICORRENTI E PROGRAMMABILI
- Art. 54 - PIANO DI ACQUISTO
- Art. 55 - COLLAUDI
- Art. 56 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE
- Art. 57 - LE CONVENZIONI URBANISTICHE
- Art. 58 - INCARICHI INTERNI ED ESTERNI
- Art. 59 - INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI
- Art. 60 - CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI
- Art. 61 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI
- Art. 62 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ALTRI NEGOZI

- Art. 63 - DELIBERE A CONTRATTARE
- Art. 64 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- Art. 65 - DONAZIONI
- Art. 66 - CONCESSIONI IN USO DEI BENI PUBBLICI
- Art. 67 - LOCAZIONI
- Art. 68 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 69 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI
- Art. 70 - ENTRATA IN VIGORE
- Art. 71 - DISPOSIZIONI FINALI



NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento, della Legge 8.6.1990 n. 142 e nel rispetto della normativa comunitaria e dello Statuto, l'attività amministrativa volta alla instaurazione e allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.

2. L'attività amministrativa di cui al primo comma si attiene alla normativa dello Stato e della Regione nelle materie la cui disciplina è riservata agli stessi enti.

3. L'attività amministrativa di cui al primo comma persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta dai criteri di economicità, efficacia e pubblicità. A tal fine l'amministrazione presceglie tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento quello più idoneo per perseguire nel miglior modo gli obiettivi dell'ente.

4. L'azione amministrativa deve essere improntata al principio della libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme di carattere imperativo.

ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 2

SOVRINTENDENZA ATTIVITA' NEGOZIALE E PROCEDIMENTO

1. Il Segretario generale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

- a) al bando, all'avviso di gara e alla loro pubblicazione;
- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara e all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.



3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico e prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.

5. La proposta di deliberazione a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 3

DELIBERAZIONI A CONTRATTARE

1. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione a contrattare sono di competenza del Consiglio o della Giunta comunale secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 142/90.

Art. 4

FORME DI CONTRATTAZIONE

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, metodi e criteri determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

a) pubblici incanti od asta pubblica; b) licitazione privata; c) appalto concorso; d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina particolare stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di lavori pubblici e per gli appalti pubblici di forniture che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia e precisamente:

a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;

b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti



da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata.

4. E' ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

5. E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.

Art. 5 CONDIZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

2. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

3. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza.

4. Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente articolo 3.

5. Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, nè stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

6. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

7. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata al Comune nella forma di legge.

8. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica alla tesoreria dell'Ente.

9. La cessione dei contratti di cui all'art. 1406 e seguenti del codice civile, nei casi in cui risulti ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni, deve essere disposta con provvedimento del Consiglio o della Giunta comunale secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.90, n. 142 e dallo Statuto comunale.

10. E' condizione essenziale perchè possa essere presa in considerazione l'offerta per concorrere alla conclusione del contratto, le cui condizioni generali e speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea sottoscrizione



del capitolato speciale ovvero la presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di avere esaminato i documenti messi a disposizione dell'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

11. Nei contratti, le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, debbono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del Codice Civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento o del capitolato generale comunale.

Art. 6 CAPITOLATI GENERALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, le procedure, i criteri, le modalità di esecuzione, le condizioni e le clausole generali per l'esecuzione di opere e lavori e per la fornitura di beni e servizi sono disciplinati nei capitolati generali comunali, che dovranno essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI O L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'esecuzione delle opere e lavori pubblici in appalto nonchè le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono disciplinate di regola, da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto del contratto;
- b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e le prestazioni di servizi con specificazione della qualità, quantità o tipo di prestazione;
- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) cauzione d'importo pari a 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio, salvo diverse condizioni giustificate dalle caratteristiche del contratto;
- e) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- f) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- g) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- h) modalità per la definizione delle controversie contrattuali.



Art. 8 ARBITRATO

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

Art. 9 RESPONSABILITA'

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge e dei capitolati speciali per gli appalti dei lavori pubblici ricadono sotto la responsabilità del tecnico comunale o di chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, nonché la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto fino alla stipulazione del contratto, ricadono sul Segretario generale.

3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul ragioniere o su chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10 CONTENUTO DELLA RESPONSABILITA' D'APPALTO

1. Il Segretario generale, in qualità di responsabile della procedura d'appalto:

- a) cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera, fornitura o prestazione di servizio;
- b) provvede, per il tramite del responsabile del servizio, a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresa la formazione dell'avviso e del bando, la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla Giunta dell'elenco delle imprese da invitare, la diramazione degli inviti, l'acquisizione della documentazione e l'espletamento delle altre formalità prescritte ai fini della stipulazione del contratto;
- c) il bando di gara è firmato dal Sindaco e dal Segretario generale;
- d) l'invito alla gara e le risultanze della stessa sono diramati a firma del Segretario generale.



STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 11 FORMA DEI CONTRATTI

1. Nel caso di affidamento di opere, forniture, somministrazioni o servizi ai sensi del vigente regolamento, la forma contrattuale verrà determinata di volta in volta tenendo conto della natura e dell'entità delle stesse, nonché dei sistemi di affidamento utilizzati, secondo il seguente criterio:

- a) mediante scambio di corrispondenza (offerta e successiva conferma d'ordine) secondo l'uso del commercio (per importi compresi entro Lit. 4.800.000.= - diconsi lire quattromilioni-ottocentomila - oltre all'I.V.A.);
- b) mediante sottoscrizione dell'offerta-contratto, del quaderno d'onori, del capitolato speciale, del verbale di aggiudicazione;
- c) mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata - autenticata o meno - in tutti gli altri casi.

2. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) di sottoscrizione degli atti aventi natura contrattuale prima della fase di aggiudicazione, resta inteso che l'impresa risulta vincolata fino al momento dell'avvenuta aggiudicazione, mentre per l'Amministrazione l'impegno è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

3. E' comunque esclusa la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa per le prestazioni di beni e servizi a pronta consegna il cui importo non superi L. 15.000.000.= (diconsi lire quindicimilioni.=) I.V.A. esclusa e per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi L. 25.000.000.= (diconsi lire venticinquemilioni.=) I.V.A. esclusa, restando salvo ed impregiudicato il versamento dei diritti di cui al successivo articolo da parte dell'impresa aggiudicatrice.

Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'attività contrattuale, avente ad oggetto importi superiori a L. 4.800.000.= è soggetta al versamento dei diritti di segreteria, la cui riscossione è obbligatoria.

2. Per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi le spese contrattuali indicate nella lettera d'invito, ivi compresi i diritti di segreteria e le spese di gara devono essere versate mediante assegno circolare intestato all'Economo comunale contestualmente alla presentazione dell'offerta, salvo il successivo conguaglio per l'impresa aggiudicataria o la restituzione in caso di mancata aggiudicazione.

3. Nelle spese di contratto sono da ricomprendere gli oneri di pubblicazione dell'avviso di gara e delle risultanze



della stessa. Gli oneri vanno determinati forfettariamente nell'invito di gara.

4. La stipulazione del contratto avrà luogo entro trenta giorni dall'ottenimento del nulla osta prefettizio o certificazione sostitutiva in materia di antimafia.

5. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine suddetto ove non si ritenga di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria è ammessa la facoltà di procedere ad un nuovo incanto nonchè l'obbligo di comunicare tale inadempienza all'Albo nazionale dei costruttori, come previsto dal comma 2° dell'art. 5 della Legge 8.10.1984 n. 687, fatta salva la tutela civilistica dei diritti dell'Ente. Nel caso di appalto di fornitura di beni e servizi, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla cancellazione dall'Albo appaltatori e fornitori, e richiedere il risarcimento del danno, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione incamerando il deposito cauzionale provvisorio.

6. La stipulazione del contratto avviene in conformità di quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 13 ROGITO

1. Il Segretario generale roga, nell'esclusivo interesse dell'ente, gli atti e contratti previsti dalla legge.

Art. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'Ufficio segreteria. Questo ufficio provvede, a trasmetterne copia al settore che l'ha proposto affinché ne curi la gestione, nonchè ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.

2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico Ufficio o settore competente per materia in relazione all'oggetto del rapporto. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo, per il responsabile del servizio, di inoltrare al Segretario generale la proposta di attivazione delle clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.

3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (progettista, direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che non si verificchino, fra l'altro, ritardi eccedenti a quelli che, per l'art. 40 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici generano interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al Segretario generale nel caso si profilino ritardi.

In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli



rientranti nel comma precedente, il responsabile dell'Ufficio o settore riferisce immediatamente al Segretario generale, motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

Art. 15

INTEGRITA' E VARIANTI DEL CONTRATTO

1. Non è consentito che siano date disposizioni da Amministratori, Segretario, dipendenti, direttore dei lavori, intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'Ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 2.3.1989, n. 65.

2. In caso di necessità di variare il contenuto di un contratto in corso, la Giunta comunale o il Consiglio comunale provvedono secondo le rispettive competenze.

Art. 16

CONTROLLO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Entro il primo semestre solare il responsabile dell'Ufficio tecnico competente per materia trasmette al Sindaco, ed al Segretario generale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato dalle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo contrattuale trascorso alla fine del semestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali ritardi o provvedimenti disposti per recuperarli;
- d) eventuali variazioni fra gli importi delle singole prestazioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
- e) segnalazioni in ordine alle controversie che si sono verificate durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le notizie di cui al comma precedente devono essere fornite anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni che devono comunicarle al responsabile dell'Ufficio tecnico entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ciascun semestre.



PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 17

RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni normative vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Art. 18

ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'Ente, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'Ente.

Art. 19

AGGIUDICAZIONE

1. E' competenza della Giunta comunale, sulla base della deliberazione di cui al precedente art. 3, approvare:

- a) l'aggiudicazione delle gare di asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso e trattativa privata;
- b) la valutazione dell'anomalia delle offerte, ai sensi delle norme vigenti;
- c) l'adozione delle determinazioni conseguenti alla presentazione da parte dell'aggiudicatario di offerte in aumento sul prezzo base o sulla spesa prevista nella deliberazione a contrattare, previa modificazione da parte del Consiglio Comunale del piano finanziario dell'opera.

Art. 20

TERMINE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:

- a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
- b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.

2. Nei casi d'urgenza da indicare nella deliberazione a contrattare di cui all'art. 3, i termini di cui al comma precedente possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.

3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso



di gara e nella lettera d'invito deve essere disposta dalla Giunta comunale.

PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

Art. 21

PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA

1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerte.

2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Consiglio o dalla Giunta comunale secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.199, n. 142 e dallo Statuto comunale con la deliberazione a contrattare di cui all'art. 3.

3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le norme previste dal presente regolamento.

Art. 22

LICITAZIONE PRIVATA

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2. Nella lettera di invito alle gare dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 24 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e delle norme del presente regolamento.

4. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla deliberazione di approvazione del verbale di gara previa verifica della regolarità dello svolgimento della stessa.

5. La Giunta comunale ha potere correttivo delle operazioni di gara limitatamente alla sostituzione delle operazioni illegittime e senza alterare la parità delle condizioni dei concorrenti.

Art. 23

SVOLGIMENTO DELLE GARE

1. Le gare per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti singolarmente dalla lettera



d'invito.

2. Apposita commissione presieduta dal Segretario generale, o dal dirigente se esiste, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. I membri della commissione sono nominati dal Segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto del contratto.

4. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui la Giunta abbia stabilito, indicandolo nell'avviso d'asta, che si procederà all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.

5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 24

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA LICITAZIONE PRIVATA

1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri :

- a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

2. Per i contratti di cui alla lettera a) la Giunta comunale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50% alla media delle offerte pervenute.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrattare, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere sottoposto alla Giunta per le determinazioni di competenza, previo parere di congruità reso dal progettista dell'opera o del lavoro pubblico.

Art. 25

APPALTO - CONCORSO

1. E' ammessa la forma dell'appalto - concorso quando il Consiglio o la Giunta comunale secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.1990, n. 142 e dallo Statuto comunale ritenga



conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo relativo a speciali lavori o forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. Quando nella deliberazione a contrattare si adotti il metodo dell'appalto - concorso, devono essere indicati, nel capitolato speciale e nel bando di gara:

- a) tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita;
- b) la composizione della commissione d'esame che è presieduta dal Segretario generale e costituita da qualificati tecnici esterni in numero di tre o cinque, competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto - concorso.

Partecipa alla commissione, di diritto, il responsabile dell'Ufficio o servizio competente per materia in relazione all'oggetto del rapporto contrattuale.

3. Un dipendente designato dal Segretario generale assiste ai lavori della commissione per la redazione del verbale, che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione.

Art. 26

LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.

2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.

3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della commissione:

- a) la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
- b) l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi della somma dei coefficienti numerici;
- c) la tavola comparativa degli indici complessivi.



Art. 27
TRATTATIVA PRIVATA

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
- a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
 - b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori - sia all'interno sia all'esterno - che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
 - c) per la locazione di immobili;
 - d) quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero la necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti - non consente l'indugio della pubblica gara;
 - e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a enti, a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
 - f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
 - g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;
 - h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire trenta milioni, I.V.A. esclusa, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi (*).

(*) inciso annullato dal Comitato di Controllo - Sezione di Verona con provvedimento n. 11841 del 25.10.1993.

2. Nei casi indicati alle precedenti lettere a), d) e h) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

3. Con esclusione del caso previsto dalla lettera h) la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione a contrattare.

4. I contratti di cui alla lettera c) e quelli per i quali



sia pervenuta una sola offerta, devono essere preceduti dal parere di congruità espresso dal responsabile del servizio competente per materia.

5. Il parere di cui al precedente comma 4 non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative con esclusione del caso previsto al punto h), la ragione per quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nelle deliberazioni a contrattare.

Art. 28 PROCEDURA

1. Le modalità di svolgimento della trattativa privata mediante gara informale sono le seguenti:

- a) lettere di invito a presentare l'offerta entro il termine e con le modalità stabilite nelle lettere stesse;
- b) apertura delle buste nel luogo, giorno ed ora convenuta alla presenza del Funzionario comunale designato dal Segretario Generale;
- c) approvazione del verbale di affidamento dei lavori, forniture o servizi con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 29 PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. Per quanto concerne i lavori, le forniture che non superano l'importo annuale di Lit. 6.000.000.= (diconsi lire seimilioni.=) I.V.A. esclusa, la procedura è semplificata e si attua mediante la richiesta anche telefonica o per fax delle offerte da inviare per iscritto anche per fax e da acquisire agli atti e delle quali viene fatta menzione nel provvedimento di aggiudicazione.

2. Risulterà aggiudicataria la ditta che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi, di volta in volta individuati ed indicati nella lettera d'invito, per quei lavori, forniture o servizi per i quali si configura la possibilità di scelta tra più soluzioni e/o tipologie.

3. In tutti gli altri casi risulta vincitrice la ditta che ha presentato il maggior ribasso.

Art. 30 CAUZIONE

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonea cauzione, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonchè per i contratti di importo non superiore a Lit. 50.000.000.= (diconsi lire cinquantamilioni.=)



I.V.A. esclusa.

Art. 31 PENALITA'

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

Art. 32 ANTICIPAZIONE

1. L'anticipazione è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 33 AMBITO DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione comunale può affidare in concessione l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi ogni qualvolta le finalità da essa perseguite o la natura dell'opera rendono opportuno il ricorso a tale sistema di affidamento.

2. Possono essere affidate in concessione le varie fasi di realizzazione dell'opera - (progettazione, esecuzione, gestione) - sia congiuntamente che separatamente, nonché l'espletamento di attività correlate od ausiliarie rispetto a tali fasi quali, ad esempio, la direzione lavori, il collaudo, l'addestramento del personale, la manutenzione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere e quant'altro ritenuto necessario.

3. Mediante l'istituto concessorio l'Amministrazione può anche perseguire la realizzazione di obiettivi più complessi, l'individuazione di linee generali d'intervento, da sviluppare e specificare con successivi provvedimenti.

Art. 34 CONCESSIONARI

1. L'affidamento in concessione può avvenire sia in favore di soggetti appaltatori che in favore di soggetti non appaltatori.

2. Nel caso di concessione da affidarsi esclusivamente a soggetti appaltatori, l'affidamento avviene mediante procedura concorsuale da esperirsi tra soggetti iscritti all'Albo concessionari-appaltatori istituito presso l'Ente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Per le concessioni di importo superiore a cinque milioni di ECU (I.V.A. esclusa) si tiene conto della normativa comunitaria.

Art. 35



ALBO CONCESSIONARI APPALTATORI

1. L'iscrizione all'albo dei concessionari-appaltatori, resa nota con apposito bando, è aperta a tutte le imprese che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei necessari requisiti.

2. Il Segretario generale nomina una commissione composta da responsabili apicali dell'Ente cui è demandata la valutazione dei requisiti richiesti al fine dell'inserimento delle imprese nell'albo. Le eventuali esclusioni dovranno essere congruamente motivate.

3. Detto albo è sottoposto ad approvazione da parte della Giunta comunale con apposito atto deliberativo e soggetto ad aggiornamento annuale.

4. Sulla proposta dell'Assessore competente un'impresa può essere cancellata o sospesa dall'albo, in qualsiasi momento con provvedimento motivato dalla Giunta comunale.

Art. 36

REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. I requisiti per l'iscrizione a detto albo devono essere predeterminati sì da poter individuare in via preliminare la capacità e serietà professionale, le potenzialità operative ed economiche di ciascun soggetto.

2. Il possesso dei requisiti richiesti verrà stabilito nel bando di iscrizione all'albo dei concessionari-appaltatori.

Art. 37

PROCEDURA CONCORSALE

1. La procedura concorsuale, da esperirsi tra imprese iscritte all'albo concessionari-appaltatori, si conclude con l'affidamento in favore dell'impresa che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi, individuati e graduati per ordine di importanza dall'Amministrazione in sede d'invito, quali il prezzo, il termine di consegna, la possibilità di concorso del finanziamento, il costo di utilizzazione finale, la modalità di gestione dell'opera, il rendimento ed il valore tecnico della stessa, ed altri elementi determinati in relazione alla natura ed alle finalità dell'opera stessa.

Art. 38

AGGIUDICAZIONE

1. L'affidamento in concessione a soggetto appaltatore a seguito della procedura concorsuale, avviene mediante provvedimento adottato dalla Giunta comunale sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla apposita Commissione costituita secondo quanto previsto dal presente regolamento per l'appalto-concorso.



Art. 39
CONVENZIONE ACCESSIVA

1. Ogni altra norma regolante i rapporti tra Ente concedente e soggetto concessionario-appaltatore, è contenuta nello schema di convenzione accessiva, che viene allegata alla lettera d'invito.

Art. 40
SOGGETTO CONCESSIONARIO - NON APPALTATORE

1. Fuori delle ipotesi precedentemente indicate, l'affidamento in concessione a soggetti anche non appaltatori avviene sulla base dei requisiti tecnico-professionali, organizzativi e gestionali degli stessi, valutati dall'Amministrazione in relazione agli obiettivi ed alle finalità da perseguire, dei quali deve essere fornita ampia e congrua motivazione nell'atto deliberativo di affidamento dei lavori, dei programmi dei servizi.

2. La disciplina dei rapporti tra le parti è fissata in una convenzione accessiva il cui contenuto viene di volta in volta concordato tra le parti.

Art. 41
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO/PROGRAMMA

1. In sede di affidamento della concessione, sia con soggetti appaltatori che non, viene individuato, dal Segretario generale, l'Ufficio o settore interessato alla realizzazione del progetto/programma o servizio ed il soggetto deputato a tenere i rapporti tra l'Amministrazione stessa ed il concessionario.

2. Tale soggetto risponde nei confronti dell'Amministrazione del corretto andamento del rapporto di concessione.

Art. 42
ATTIVITA' DI ALTA SORVEGLIANZA

1. In sede della concessione deve essere specificato se, per i compiti di controllo di cui alla convenzione accessiva, il soggetto responsabile della gestione del progetto/programma o servizio deve essere affiancato da un responsabile tecnico o da una apposita commissione tecnica.

Art. 43
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, i pagamenti in conto vengono effettuati alle scadenze stabilite dalla convenzione accessiva, su parere favorevole del responsabile della gestione del progetto programma o servizio.



Art. 44

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. La concessione della gestione di pubblici servizi viene conferita con l'osservanza delle procedure previste dal R.D. 23.5.1924 n. 827 e delle norme contenute nel presente regolamento.

2. Il concessionario non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera a concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

3. I relativi contratti devono contenere, oltre agli elementi indicati nel precedente art. 5 anche clausole che disciplinino:

- a) l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
- b) le modalità per il trasferimento al comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c) i casi di decadenza del concessionario;
- d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe amministrare da norme statali;
- f) i modi di vigilanza del comune sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto da o al concessionario;
- h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
- i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano, in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;
- l) l'obbligo di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della Legge 7.8.1990 n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

Art. 45

MODALITA' DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. Salvo che non si tratti di attività riguardanti



l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, può avvenire o nelle ipotesi espressamente previste nel presente regolamento oppure previa approvazione da parte del Consiglio o della Giunta comunale secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.1990, n. 142 e dallo Statuto comunale di apposita deliberazione a contrattare contenente il programma o progetto dell'intervento, il finanziamento della spesa e il nominativo del responsabile, utilizzando i seguenti istituti:

- a) l'amministrazione diretta;
- b) il cottimo fiduciario;
- c) un sistema misto riconducibile in parte all'amministrazione diretta ed in parte al cottimo fiduciario.

Art. 46
AMBITO DI OPERATIVITA'

1. I lavori, le forniture ed i servizi che per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:

- a) lavori di ordinaria manutenzione dei beni immobili e degli impianti di varia natura di proprietà del Comune, o che ad altro titolo rientrano nella piena disponibilità dello stesso o su cui abbia titolo all'intervento, e delle relative attrezzature, pertinenze, adibite al funzionamento dell'ente, o ad altro uso o servizio di pubblica utilità;
- b) acquisto, manutenzione, riparazione di beni mobili quali mezzi di trasporto, apparecchiature radio - televisive - telefoniche, ricetrasmittenti, arredi ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio etc.;
- c) acquisto di materiali di varia natura occorrenti all'espletamento di lavori e servizi, ivi comprese le spese per l'acquisto di libri, pubblicazioni, abbonamenti ad agenzie di informazioni;
- d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- e) acquisto di medaglie, coppe, diplomi e oggetti per premi;
- f) spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie, corone di fiori per cerimonie ufficiali, spese per onoranze funebri;
- g) spese per partecipazione a convegni, mostre, cerimonie, fiere; spese per l'espletamento di concorsi; spese di rappresentanza di qualsiasi natura;
- h) servizi e lavori di traduzione e di interpretariato, noli, trasporti, facchinaggi, imballaggi, stampa, rilegatura, pubblicazione e pubblicizzazione, pulizia, custodia, illuminazione;
- i) lavori da eseguirsi d'ufficio con spese a carico dei



contravventori nonchè lavori e forniture a spese di appaltatori in caso di inadempienza o rescissione del contratto;

- l) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti e le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- m) acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
- n) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire due milioni, al netto degli oneri fiscali;
- o) spese per l'organizzazione degli incontri del gemellaggio, di delegazioni, operatori economici stranieri, (spese di viaggio, alberghiere, rinfreschi ed altre spese accessorie);

2. Il limite di spesa per ogni lavoro o fornitura di beni o servizi di cui al precedente comma è fissato nella misura massima determinata annualmente dalla Giunta comunale.

Art. 47

ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta, sono eseguiti da dipendenti dell'Amministrazione comunale impiegando materiale e mezzi di proprietà od in uso alla medesima Amministrazione.

2. Sono eseguite altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna e le prestazioni di servizi, richiedendo, qualora possibile e ove non superi, al netto degli oneri fiscali, lire diecimilioni, preventivi a non meno di tre soggetti o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo soggetto od impresa nei casi di necessità, convenienza od urgenza della provvista.

3. Il soggetto od impresa prescelta è quella che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 48

ESECUZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, le forniture, i servizi per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a soggetto esterno - persona o impresa.

2. L'esecuzione è effettuata nell'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 49

CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO

1. Per ogni fornitura viene istituito nella contabilità del settore apposito registro in cui sono annotati gli estremi della deliberazione a contrattare, gli importi ordinati, il



servizio destinatario, il lavoro o l'opera cui è destinata.

2. Ogni fornitura viene registrata in entrata dal responsabile del servizio depositario e scaricata man mano che si verificano le consegne ai servizi interessati.

Art. 50

VERIFICA DELLE ESECUZIONI

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata dal responsabile dell'ufficio competente al momento della consegna, salvo che per le particolari caratteristiche della merce non sia richiesta anche la presenza del responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso.

2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai dipendenti di cui al precedente comma, con annotazione in calce dell'ordinativo o della nota di consegna.

3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, esse devono essere contestate per iscritto al fornitore dal Segretario generale su proposta dell'Ufficio non appena rilevati.

Art. 51

VERIFICA E LIQUIDAZIONE


1. Le ditte fornitrici trasmettono le fatture allegando copia dell'ordinativo. Per ogni fattura e ricevuta il responsabile del servizio provvede ai seguenti adempimenti:

- a) controllo della sua corrispondenza alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
- b) accertamento dell'applicazione dei prezzi convenuti;
- c) verifica della regolarità dei conteggi e della corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
- d) applicazione di eventuali riduzioni o penalità in caso di ritardi o violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;
- e) regolazione con i fornitori di ogni eventuale contestazione, nell'ambito delle disposizioni contrattuali;
- f) certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dallo stesso responsabile del servizio, dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti sopra previsti e determinazione dell'importo dovuto dall'ente;
- g) invio della fattura, entro dieci giorni dal ricevimento, al servizio ragioneria.

Art. 52

RENDICONTO

1. I responsabili dei servizi rispondono in sede di



rendiconto della corretta gestione della spesa, della congruità dei prezzi praticati, potendo, la Giunta comunale in sede di approvazione del rendiconto stesso, valutare nel merito le scelte finanziarie e gestionali dagli stessi effettuate.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, forniture o servizi, il responsabile del servizio sottopone alla Giunta comunale un rendiconto corredato dai preventivi a suo tempo richiesti ai soggetti o imprese fornitrici, dal certificato di regolare esecuzione o conformità - ove previsti - nonché delle copie delle fatture od altri documenti attestanti le spese effettuate.

3. Qualora la Giunta comunale ravvisi irregolarità in merito agli aspetti gestionali o finanziari nella conduzione dei lavori, forniture e servizi in economia non approva il rendiconto e demanda ad una commissione tecnica interna la valutazione dell'attività del responsabile del servizio.

4. Tale valutazione verte unicamente sull'operato del responsabile e non incide sui rapporti instauratisi con le imprese a cui dovrà in ogni caso essere liquidato quanto spettante.

Art. 53

PREVISIONI DEI FABBISOGNI RICORRENTI E PROGRAMMABILI

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i responsabili dei servizi interessati trasmettono all'Ufficio responsabile le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:

- a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
- b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio ed attrezzature.

Art. 54

PIANO DI ACQUISTO

1. Ai fabbisogni continui o ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto.

2. A tal fine, entro il 10 novembre di ciascun anno, il servizio economale predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso servizio determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquistare, anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio in corso.

3. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto alla Giunta comunale, per le determinazioni di competenza.

4. L'addetto al servizio economale è responsabile delle procedure di fornitura conformi a quanto stabilito nel presente regolamento.

5. I materiali acquistati sono dati in carico ai consegnatari secondo le modalità del regolamento di contabilità.



COLLAUDI

Art. 55 COLLAUDO

1. I lavori e le forniture fatti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal capitolato generale o dal relativo capitolato speciale.

2. Il tecnico collaudatore è nominato dalla Giunta comunale e può essere scelto tra i tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero tra i dipendenti del Comune o di altri enti territoriali.

3. Il collaudatore emette il certificato di collaudo, da approvarsi con apposito atto.

4. Per lavori e forniture di importo sino a 150.000.000.= (diconsi lire centocinquantamiloni.=), il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per lavori e forniture di importo tra 150 e 1.000 milioni di lire, il certificato di collaudo può essere sostituito con quello di regolare esecuzione.

5. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura e, di regola, non soggetto ad approvazione.

6. E' consentito il collaudo parziale di lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23.5.1924 n. 827, come modificato dall'art. 1 D.P.R. 13 settembre 1976, n. 904.

Art. 56

APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI COLLAUDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

1. Sono di competenza della Giunta comunale:
- a) l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e delle forniture di beni e servizi;
 - b) l'autorizzazione allo svincolo della cauzione.

Art. 57

LE CONVENZIONI URBANISTICHE

1. Le convenzioni urbanistiche previste dall'art. 28 della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni disciplinano gli aspetti indicati nel comma 4° del medesimo art. 28, in conformità con lo schema approvato dal Consiglio comunale insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'art. 56 della Legge 8.6.1990 n. 142.



2. Le convenzioni urbanistiche sono rogate da notaio e stipulate dal Sindaco. Esse vengono assunte in gestione dall'Ufficio tecnico, il cui responsabile cura le attività di vigilanza sull'esecuzione della convenzione stessa.

Art. 58

INCARICHI INTERNI ED ESTERNI

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo.

Art. 59

INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI

1. Il Consiglio o la Giunta comunale, secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.1990, n. 142 e dallo Statuto comunale può motivatamente, in particolare allorchè concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Consiglio o la Giunta comunale, secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.1990, n. 142 e dallo Statuto comunale può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.



Art. 60

CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Consiglio o della Giunta comunale committente, secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.1990, n. 142 e dallo Statuto comunale, di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Consiglio o della Giunta comunale, secondo quanto stabilito dalla Legge 8.6.1990, n. 142 e dallo Statuto comunale dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della Legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 61

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle



discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati di tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti delle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per il Comune. Quanto stabilito al presente e al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablative a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

Art. 62

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, titolo III del libro V del codice civile devono contenere:

- a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
- b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;



- c) la penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
- d) la facoltà di recesso dell'ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni pari al 10% di quelli naturali consistenti il periodo di tempo concesso per l'esecuzione della prestazione stessa;
- e) il corrispettivo fissato, con l'applicazione delle eventuali riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
- f) il deferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione, con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
- g) il trattamento tributario del rapporto.

2. La stipulazione dei contratti di prestazioni d'opera è di competenza del Sindaco.

3. Non è prescritta la stipulazione del contratto o convenzione relativamente agli incarichi conferiti a legali per vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado ovvero riguardo a pareri su materie e questioni di interesse dell'Amministrazione.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ALTRI NEGOZI

Art. 63 DELIBERE A CONTRATTARE

1. I contratti che hanno ad oggetto atti di alienazione, acquisizione, disposizione di beni mobili ed immobili (compra-vendita, locazione, donazione, comodato) ed altre sono preceduti da apposita delibera a contrattare di cui all'art. 3 predisposta a cura del Settore patrimonio, la quale deve contenere gli atti tecnici necessari quali l'esatta individuazione e la stima del bene.

Art. 64 MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Di norma le alienazioni dei beni sono precedute da asta pubblica da esperirsi - generalmente - mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta posto dall'Amministrazione. Al bando dovrà essere data adeguata pubblicità.

2. Qualora le alienazioni siano destinate a soddisfare un interesse pubblico qualificato o abbiano ad oggetto beni di modesta entità, la cui cessione risponda a un criterio organico di riassetto del patrimonio ed il cui valore di stima risulti comunque inferiore a L. 1.000.000.= (unmilione) il contratto può essere concluso mediante trattativa privata con il soggetto



interessato.

3. Per gli acquisti di beni mobili si applica in quanto compatibile la disciplina del presente regolamento in materia di appalto, di lavori e forniture. Le acquisizioni immobiliari che di norma sono effettuate a trattativa privata, per le quali non è in ogni caso richiesta l'autorizzazione prefettizia debbono essere oggetto di specifico apprezzamento da parte dell'organo collegiale competente circa le caratteristiche del bene in riferimento al corrispettivo e la rispondenza dello stesso alle finalità di pubblico interesse perseguite.

4. Nella delibera a contrattare sono individuate le finalità di pubblico interesse che si intende perseguire, i requisiti cui il bene deve rispondere, i criteri cui attenersi nella contrattazione.

5. Per gli acquisti di beni mobili si rinvia alle modalità previste in materia di appalto di lavori, servizi e forniture.

6. I rapporti di permuta e transazione vengono conclusi sulla base del reciproco interesse delle parti mediante trattativa privata.

Art. 65

DONAZIONI

1. Gli atti di donazione in favore dell'Ente devono essere accettati con provvedimento dell'organo collegiale competente. La mancata accettazione dovrà essere congruamente motivata.

Art. 66

CONCESSIONE IN USO DEI BENI PUBBLICI

1. La conclusione di rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'utilizzazione dei beni appartenenti all'Ente ha carattere di onerosità e temporaneità.

2. Il Comune può dotarsi di apposito regolamento disciplinante le modalità relative all'uso delle diverse strutture pubbliche ed il relativo tariffario.

3. La cessione in comodato gratuito potrà essere disposta in via eccezionale con apposito provvedimento motivato.

Art. 67

LOCAZIONE

1. I rapporti di locazione vengono conclusi di norma mediante procedure ad evidenza pubblica.

2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere congruamente motivato nella delibera a contrattare.



Art. 68
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Segretario generale vigilerà affinché vengano rispettate le disposizioni contenute nel presente Regolamento e svolgerà funzioni di indirizzo, direzione, e coordinamento generale impartendo le necessarie disposizioni.

Art. 69
RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento dovrà essere fatto riferimento alle vigenti normative speciali, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'Ente.

Art. 70
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.6.1990 n. 142, ed entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di seconda pubblicazione all'albo pretorio, che sarà eseguita ad intervenuta esecutività della deliberazione che approva il Regolamento.

2. Dalla data di entrata in vigore, come indicato al comma 1, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

3. Il Regolamento di attuazione della Legge 7.8.1990 n. 241 si informerà, per ciò che attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 71
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento concernenti le competenze degli organi comunali si applicano fino alle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 25.3.1993, n. 81. Dopo tale data si provvederà con apposite modifiche ad adeguare il presente Regolamento alle disposizioni della predetta legge.



Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 giugno 1993 con provvedimento n. 40 come risulta dal registro degli originali.

Addì 15 novembre 1993



IL SEGRETARIO GENERALE

=====
Modificato dal Consiglio Comunale, a seguito di chiarimenti, nella seduta del 22 settembre 1993 con provvedimento n. 66.

Addì 15 novembre 1993



IL SEGRETARIO GENERALE

=====
Pubblicato all'albo pretorio il 12 ottobre 1993 per quindici giorni consecutivi dal 12 ottobre 1993 al 27 ottobre 1993 senza opposizioni.

Addì 15 novembre 1993



IL SEGRETARIO GENERALE

=====
Divenuto parzialmente esecutivo in data 25 ottobre 1993 ai sensi dell'art. 46 - comma 5° della Legge 8.6.90 n. 142 (comunicazione CO.RE.CO. n. 11841 in data 27 ottobre 1993).

Addì 15 novembre 1993



IL SEGRETARIO GENERALE

=====
Ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29 ottobre 1993 al 13 novembre 1993 a termini dell'art. 59 - comma 4° dello Statuto comunale.

Addì 15 novembre 1993



IL SEGRETARIO GENERALE